



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 75

DEL 25/09/2017

**OGGETTO :**

Dispinseri Vincenzo / Comune di Naro – Autorizzazione nomina ctp.

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di settembre alle ore 13,00 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

- |                            |              |       |
|----------------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero         | Sindaco      | ..... |
| • Cangemi Calogero         | Vice Sindaco | ..... |
| • Dainotto Francesca Maria | Assessore    | ..... |
| • Donato Giuseppe          | Assessore    | ..... |
| • Lisinicchia Francesco    | Assessore    | ..... |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90;*

### **Premesso che:**

- in data 06/12/2016, è pervenuto al Comune di Naro, da parte del dipendente Dispinseri Vincenzo, ricorso, *ex art. 414 c.p.c.*, innanzi al Tribunale di Agrigento sez. Lavoro;
- con tale ricorso il Sig. Dispinseri Vincenzo chiede che il Tribunale accerti e ritenga che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili alla categoria B, posizione economica B1, superiori rispetto a quelle proprie dell'area A1 in cui risulta inquadrato e conseguentemente chiede la condanna del Comune di Naro al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante allo stesso in base alle mansioni riconducibili alla categoria B, oltre interessi e rivalutazione;
- il Comune di Naro si è costituito in giudizio nominando come proprio difensore l'Avv. Rossana Sorce;

### **Rilevato che:**

- con nota in atti al *prot. n. 12880 del 20/09/2017* l'Avv. Sorce ha comunicato che il Giudice incaricato ha nominato il CTU per la quantificazione delle differenze retributive spettanti in base alla categoria B, contratto part-time ed al contratto collettivo di riferimento ed ha rinviato all'udienza del 15/11/2017 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del consulente d'ufficio;
- con la medesima nota l'Avv. Sorce ha suggerito la *“tempestiva comunicazione/indicazione del consulente tecnico di parte che codesto Ente intende nominare”*;

### **Considerato che:**

- è necessario procedere alla nomina di apposito CTP, nella fattispecie un tecnico al fine di poter controdedurre alle valutazioni del CTU nominato dal Giudice;
- la nomina del CTP consente all'Ente di esercitare con pienezza e integralmente l'esercizio del diritto di difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto;
- la cd. “consulenza tecnica” in processo è ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. 17953 dell'8.09.2005) tra le spese processuali e in particolare anche la Corte dei Conti (2009) riconduce l'incarico al c.d. “consulente tecnico di parte” alla categoria 21 “servizi legali” contemplata dall'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 (cd. vecchio Codice dei contratti pubblici);
- gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già con la Corte dei Conti, Sezioni riunite di controllo, *linee guida 2005*, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005 esclusi dalla disciplina restrittiva per gli incarichi, indicazioni queste riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera 6/AUT/2008).

**Rilevato che:**

- con il Dlgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo *Codice degli appalti e delle concessioni*, il quale ha dettato nuove disposizioni in tema di incarichi/servizi legali;
- l'art. 17, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 al comma 1, lettera *d*) (numeri da 1 a 5), esclude dalla applicazione del Codice le fattispecie dei cd. “*servizi legali*”;
- la lettura coordinata degli artt. 4 e dell’art. 17 del predetto *Codice* impone in ogni caso il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità per gli affidamenti *de quibus*, ferma restando in ogni caso l’applicabilità (*a fortiori*) delle procedure sotto-soglia disciplinate dall’art. 36 del Codice, compresa la possibilità dell’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a 40.000 euro;

**Osservato** che è necessario meglio procedimentalizzare l’*iter* degli affidamenti dei cd. *servizi legali*, ivi compresi i servizi *de quibus*, in coerenza con la normativa sopracitata, nonché con le apposite emanande *linee guida* definitive ANAC;

**Ritenuto** opportuno - nelle more della definizione della predetta procedimentalizzazione ovvero della preliminare adozione delle succitate *linee guida* ANAC definitive - provvedere alla nomina di un consulente tecnico di parte in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale e capacità tecnico- professionale, al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell’Ente, attesa peraltro l’urgenza di provvedere in ragione dei ristretti termini a disposizione;

**Richiamati:**

- l’art. 53, comma 14 del dlgs. n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede per il conferimento di ogni incarico la subordinazione all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7.07.2011, par. 4.3, da cui si desume che devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli *appalti di servizi legali*, mentre il *patrocinio legale* a cui analogicamente può estendersi la *nomina del CTP*, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Visti:**

- ✓ La nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Rossana Sorce, prot. n. 12880 del 20/09/2017;
- ✓ l’Orel;
- ✓ Il D.L.vo n. 267/2000;
- ✓ Il d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*;

**SI PROPONE**

- ✓ Di prendere atto della nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Rossana Sorce e di autorizzare il Responsabile del Settore competente a provvedere alla nomina di un CTP (consulente del lavoro) per la difesa delle ragioni del Comune di Naro, in ossequi alla normativa richiamata in premessa;
- ✓ Di incaricare il Responsabile del Settore competente di ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri in materia di pubblicità e trasparenza di cui alla normativa vigente;
- ✓ Dare atto che il conferimento dell'incarico *de quo* è in ogni caso subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come disposto dall'art. 53, comma 14 del d.lgs n. 165/2001.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO  
( Dott. Calogero Cremona )

**Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12**

**Visto** : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

**Visto:** si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000  
**Con votazione unanime resa a scrutinio palese**

## **D E L I B E R A**

**di accogliere** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente;

**di nominare** il Ragioniere Celauro Giuseppe quale consulente del lavoro di questo Ente per il procedimento emarginato in premessa.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....